



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
IL PRESIDENTE

oggetto: misure per la prevenzione del contagio da COVID-19

Visto l'art. 6 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 che proroga al 31 dicembre 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compresi, come specificato nell'allegato A, al punto 19, quello previsto dall'art. 27, comma 1, primo periodo del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto che la proroga del termine fino al quale può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze da remoto comporta la proroga della complementare disciplina dettata dal citato art. 27 in relazione alla ipotesi che sia autorizzato detto svolgimento;

Visto il protocollo relativo alle udienze nel periodo di emergenza COVID, sottoscritto nel giugno del corrente anno, unitamente al Presidente della CTR Lazio, con la Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- 1) le cause sono trattate in presenza se l'accesso ai locali della CTP di Roma è consentito dall'autorità amministrativa che ne ha la gestione; in questo caso le cause sono chiamate in fasce orarie prestabilite, con la fissazione di due ricorsi ogni quarto d'ora, salva diversa valutazione dei Presidenti di sezione in relazione ai tempi richiesti dai singoli ricorsi; la fascia oraria viene comunicata con l'avviso d'udienza e, ove la fissazione della predetta modalità sopraggiunga alla fissazione dell'udienza, con ulteriore avviso da comunicare almeno 5 giorni prima;

2) per tutto il periodo di emergenza è, comunque, autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto; l'eventuale trattazione da remoto viene comunicata con l'avviso d'udienza e, ove la scelta della predetta modalità sopraggiunga alla fissazione dell'udienza in presenza, con ulteriore avviso da comunicare almeno 5 giorni prima;

3) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie, fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata, passano in decisione sulla base degli atti; tale modalità deve essere comunicata con l'avviso d'udienza e, ove la scelta della predetta modalità sopraggiunga alla fissazione dell'udienza in presenza, con ulteriore avviso da comunicare almeno 5 giorni prima; le parti, e anche solo una di esse, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima dell'udienza, possono insistere per la discussione con collegamento da remoto;

4) se, per motivate ragioni, non è possibile la richiesta discussione con collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni per il deposito delle memorie di replica. Si procede con trattazione scritta anche nel caso in cui nessuna delle parti chiede il collegamento da remoto ed almeno una chiede la trattazione scritta. Nei predetti casi, ove non sia possibile il rispetto degli indicati termini per memorie conclusionali e per repliche, la causa viene rinviata ad altra udienza per garantire il rispetto dei termini;

5) l'eventuale istanza di rinvio della trattazione, notificata alle altre parti costituite e depositata almeno due giorni liberi prima dell'udienza, formulata da almeno una delle parti, che intenda discutere oralmente in presenza, viene valutata dal collegio, ai fini di del rinvio della trattazione ad un momento nel quale sia possibile la presenza delle parti in udienza, tenendo conto, in relazione alla specificità della fattispecie, delle esigenze del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Roma 26 luglio 2021.

Il Presidente

